

Spett.le

**ARPA PUGLIA**

Dap Lecce

Corso Trieste 27

70126 BARI (BA)

[dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

e pc

**PROVINCIA DI LECCE**

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e  
Transizione Ecologica

Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali

Via Umberto I, 13 – 73100 Lecce (LE)

[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

Rif Prot. Int. OS2\_S001/2023

Bologna 12 gennaio 2023

**Oggetto: Istanza PAUR “Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione elettrica da fonte fotovoltaica, con potenza nominale pari a 5.950,00 KWN e potenza di picco (potenza moduli) pari a 6.894,72 KWP e delle relative opere ed infrastrutture connesse sito nel Comune di Cutrofiano (LE) denominato “Bardoscia 2”**

**- Osservazioni in riscontro alla Vostra Valutazione Tecnica Ambientale Arpa Puglia Prot. 0060762 – 155 dell’8/9/2022.**

Spett.le Arpa Puglia,

in riscontro alla nota di cui all’oggetto la scrivente

**OSSERVA QUANTO SEGUE:**

In via preliminare è d’obbligo effettuare una serie di precisazioni preliminari: (i) la prima afferente la valenza del parere dell’Arpa Puglia riportato in oggetto, (ii) la seconda in relazione alla tipologia di progetto sul quale il parere è stato reso, (iii) la terza in relazione alle dichiarazioni di principio rese nella premesse del parere Arpa.

**1) Il parere dell’A.R.P.A. non assume valore vincolante.**

In tal senso si era già pronunciata in precedenza anche la giurisprudenza secondo cui “A.R.P.A. non è titolare di competenze decisorie in materia di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, e quindi il parere dalla stessa espresso è solamente al servizio della decisione dell’Amministrazione regionale, collocandosi in una posizione di maggiore marginalità anche rispetto al parere (con carattere non vincolante) prescritto dalla norma da parte di un organo consultivo, il quale ha natura di atto infra-procedimentale, privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall’atto dell’organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio (anche in tale evenienza la giurisprudenza esclude peraltro la legittimazione passiva -in primo grado- dell’organo consultivo)” (C. di S. -Sez. V- 12.11.2018, n. 6342).

**2) Il progetto sul quale è stato reso il parere è un progetto agrivoltaico caratterizzato dalle simultanee presenza e “gestione” delle attività di produzione di energia elettrica e agricola, realizzato in area idonea ai sensi dell’art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021.**

E’ appena il caso di rilevare come, contrariamente a quanto ritenuto da codesto Ente, per costante e univoca giurisprudenza gli impianti agrivoltaici rappresentino una fattispecie autonoma e indipendente rispetto agli impianti fotovoltaici a terra, non potendo e non dovendosi applicare agli stessi le disposizioni specificamente riferibili a questi

ultimi (ex plurimis del T.A.R. Puglia Lecce -Sez. I - n. 1267 del 22.7.2022, n. 1583 del 13.10.2022, n. 1586 del 12.10.2022, n. 1585 del 12.10.2022, n. 1584 del 12.10.2022, n. 1750 del 4.11.2022, n. 1799 del 15.11.2022).

Le menzionate sentenze sanciscono, tra l'altro che:

- per un verso, il P.P.T.R. non trova applicazione agli impianti agrivoltaici (che, in quanto di nuova generazione, non sono stati contemplati dal suo redattore);
- per altro verso, gli impianti agrivoltaici sono sottratti alla verifica dell'I.P.C, strumento riferibile ai soli classici impianti fotovoltaici a terra; (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 11.2.2022, n. 248 e Bari, Sez. II, 26.4.2022, n. 568, T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 4.11.2022 n. 1750);
- che ricorre, in seno al procedimento autorizzativo, la necessità di bilanciare l'interesse paesaggistico con l'interesse pubblico e strategico rappresentato dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In aggiunta a quanto sopra non può, infine, sottacersi che **il progetto si trova in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021 e ss.mm.ii**, in quanto l'area d'impianto non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (considerando, come richiesto dalla norma, una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela pari a un km).

### 3) **Premesse di lavoro Arpa**

Premesso quanto sopra, non può non rilevarsi che l' **interpretazione dell'Ente** sulla politica energetica europea e sulla localizzazione delle aree in cui realizzare impianti fotovoltaici a terra di grandi dimensioni **non è supportata da alcun riferimento normativo e/o legislativo**:

- la recente raccomandazione della Comunità Europea del 18.5.2022 *"On speeding up permit-granting procedures for renewable energy projects and facilitating Power Purchase Agreements "* (Sull'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per progetti di energia rinnovabile e sull'agevolazione dei contratti di acquisto di energia) oltre a raccomandare a tutti gli Stati membri di attivare semplificazioni alle procedure autorizzative raccomanda altresì che *"Gli Stati membri dovrebbero limitare al minimo necessario le "zone di esclusione", in cui l'energia rinnovabile non può essere sviluppata"* ed ancora *"Le restrizioni dovrebbero essere basate su prove e progettate in modo tale da soddisfare lo scopo previsto massimizzando la disponibilità di spazio per lo sviluppo dei progetti"* (INDIVIDUARE E PIANIFICARE MEGLIO I SITI DEI PROGETTI -punto 21)
- tanto più non trova corrispondenza nella recente legislazione italiana (D.M. 4 luglio 2019, D.lgs 8 novembre 2021, D.L Energia 17 maggio 2022 convertito in Legge) in cui è definita con chiarezza sia l'ammissibilità delle aree agricole ad accogliere impianti fotovoltaici e agrivoltaici, sia, nel caso di specie, l'idoneità dell'area di progetto in quanto distante più di 1 KM dai beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non ricadente nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (Art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.lgs 199/2021).

Ancora priva di fondamento ed evidentemente di maggiore gravità appare la dichiarazione di principio di cui alla premessa n. 4: *"la Regione Puglia ha già raggiunto e superato l'obiettivo di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, di conseguenza, la realizzazione del progetto aggraverebbe lo sbilanciamento nella produzione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti ambientali connessi con ulteriori impianti alimentati da fonti rinnovabili, con produzione destinata in gran parte ad altre regioni d'Italia con notevoli perdite sulle linee di trasmissione"*.

Fatte le dovute premesse si passa alla disamina dei singoli argomenti.

### **Punto 1) COMPATIBILITA' PAEAGGISTICA**

**1a)** Con riferimento alla rilevazione dei riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari da Voi riepilogati nella Tabella 1 a verifica dell'idoneità dell'area alla realizzazione del progetto in esame, si evidenzia che:

- nella valutazione l'Ente non tiene conto che l'impianto Bardoscia 2 è un impianto agrivoltaico secondo le Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica come attestato nell'elaborato ZSAB815\_AnalisiPaesaggistica\_22 allegato alla presente;

- l'Ente non tiene in considerazione che, come esposto in premessa, il progetto si trova in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021 e ss.mm.ii, in quanto non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (considerando, come richiesto dalla norma, una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela pari a 1 km).

La Tabella 1 non è pertanto adeguata a rappresentare l'idoneità dell'area alla installazione di impianti agrivoltaici, oltre ad essere imprecisa perché tratta alla stessa maniera l'area d'impianto ed il cavidotto di connessione, che invece i differenti sistemi normativi in essa citati diversificano. Per correttezza, si esaminano di seguito i riferimenti citati nella tabella, se pur non utilizzabile ai fini della verifica di idoneità:

- quanto all'area di rispetto dei boschi, il vincolo interessa il cavidotto interrato su strada esistente e l'opera è perciò ammissibile ai sensi dell'art 63, comma 2, ipotesi a6) del PPTR Puglia;
- quanto alla pericolosità idraulica, l'area di impianto interferisce per una esigua porzione riguardante la sola recinzione in aree a bassa pericolosità idraulica, non comportando tuttavia elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto, come da art. 9 delle NTA del PAI. Per quanto riguarda il cavidotto, questo intercetta un canale episodico e quindi, limitatamente a quel tratto, aree ad alta, media e bassa pericolosità idraulica. Il cavidotto in questione è un'opera di interesse pubblico e coerentemente con quanto riportato sia nell'art. 7 c. 1d) delle NTA del PAI che nell'art. 6 c. 4 delle NTA del PAI è un'opera consentita nelle aree definite ad alta pericolosità idraulica ed in relazione alle interferenze con alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali. L'interferenza sarà superata realizzando, in quel tratto, lo scavo con la tecnica "No-Dig";
- quanto all'UCP – Area di rispetto delle componenti culturali e insediative, questa è interessata dal solo cavidotto che sarà interrato su strada esistente e quindi coerente con la normativa d'uso del PPTR sulle misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area riportata all'art. 82 c. a7);
- quanto all'area di rispetto delle segnalazioni della carta dei beni, questa è interessata dal solo cavidotto che sarà posizionato interrato e su viabilità già esistente;
- quanto alle Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (Biologico, D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.) si fa presente che il progetto **non comporta alcun espianto di produzioni di qualità**;
- quanto all'UCP – Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m), l'interferenza riguarda anche qui il solo cavidotto il quale sarà interrato con scavo con tecnica "No-Dig", la quale ha un impatto ambientale limitato e permette di salvaguardare i caratteri naturali e morfologici del contesto paesaggistico senza interrompere le visuali e la continuità del corso d'acqua; non si rilevano pertanto incoerenze con le misure di salvaguardia e di utilizzazione dell'art. 47 del PPTR.

**1b)** Con riferimento alla mancata conformità ad alcuni degli Obiettivi Generali del PPTR si rinvia a quanto già precisato in premessa ribadendo che:

- **il P.P.T.R. non può costituire parametro di valutazione di progetti volti alla realizzazione di impianti agrivoltaici;** *"l'inapplicabilità agli impianti agrivoltaici della normativa riveniente dal P.P.T.R. che "è assolutamente datata (il P.P.T.R. è stato approvato circa n. 7 anni orsono), e dunque, è anacronistica, in quanto superata dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali intervenute dall'Accordo di Parigi sul clima del 2015 in poi ... ; previsioni che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento"* (cfr. sentenze citate in premessa A);
- Codesto ente ignora nello specifico quanto statuito nelle sentenze del TAR Lecce n.1586/22, 586/22 e 1267/22 circa la differenza tra impianti fotovoltaici e agrivoltaici, da cui deriva l'inapplicabilità del PPTR, secondo cui: *"nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione, e il terreno agricolo perde quindi tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola sia al di sotto dei moduli fotovoltaici, e sia tra l'uno e l'altro modulo. Per effetto di tale tecnica – sicuramente innovativa, in quanto praticamente assente sino a pochi anni fa – la superficie del terreno resta permeabile, come tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola."*

Peraltro e ancor prima di quanto innanzi, non può non significarsi come **sullo specifico punto l'A.R.P.A. effettua valutazioni che, in quanto relative alla compatibilità paesaggistica del progetto, esulano sicuramente dalla sua competenza;**

Ad ogni modo, con riferimento all'asserita inidoneità dell'area di intervento ex R.R. 30.12.2010, n. 24, si deve rilevare un'erronea applicazione alla fattispecie e, comunque, un'erronea interpretazione del medesimo regolamento che, per un verso, qualifica come inidonea ad ospitare impianti F.E.R. l'area inclusa nel *buffer* di 1 km intorno ai centri urbani solo per gli impianti eolici, per altro verso, precisa che l'inidoneità conseguente alla presenza di produzioni agroalimentari di qualità è configurabile solo allorché il progetto importi l'espianto delle medesime produzioni.

Nella fattispecie, **il progetto è volto alla realizzazione di un impianto agrivoltaico (e non già eolico) e, lungi dal comportare l'espianto delle produzioni agroalimentari di qualità, rivitalizzerà le coltivazioni in loco.** Vedasi in dettaglio la Relazione progetto agricolo già agli atti (elaborato ZSAB815\_AnalisiPaesaggistica\_07).

**Pertanto ben si può affermare l'idoneità dell'area di intervento ad ospitarlo.**

In via subordinata, corre in ogni caso l'obbligo di precisare che **l'interferenza di un progetto con aree qualificate inidonee** (delle quali si è dimostrata l'insussistenza nella fattispecie) **non potrebbe mai determinare l'aprioristico divieto di realizzarlo.**

Si è in tal senso chiaramente espressa la più recente giurisprudenza secondo cui *"l'inserimento nel perimetro delle aree inidonee va letto alla luce del significato che vi attribuiscono le Linee guida ministeriali, integrative dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 ... . E tale significato non è quello di vietare in assoluto la localizzazione di impianti, bensì di segnalare "una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione" (Linee guida, par. 17.1 ... ), in funzione acceleratoria della procedura di autorizzazione, senza che per questo venga meno il dovere dell'Amministrazione procedente di verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato (così Corte Cost. 30.7.2021, n. 177). In altri termini, la perimetrazione delle aree non idonee dà luogo a una sorta di presunzione che deve essere superata dalla parte interessata alla realizzazione del progetto, ma che non esonera l'Amministrazione dal verificare in concreto la compatibilità dell'impianto"*. (T.A.R. Toscana Firenze -Sez. III- 31.12.2021, n. 1727);

## **Punto 2) PRODUZIONI ALIMENTARI DI QUALITÀ'**

Arpa ancora una volta con un generico riferimento al Regolamento Regionale n. 24 del 2010, senza alcuna ulteriore indicazione del percorso logico-normativo seguito, asserisce che *"l'intera superficie interessata dall'intervento progettuale (...) ricade nella tipologia Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità:*

- Terra d' Otranto (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
- Puglia (IGT) DM 12/09/95 – DM 20/07/96 – DM 13/08/97;
- Salento (IGT) DM 12/09/95 – DM 20/07/96 – DM 13/08/9."

Aggiunge poi: *"Quanto riportato è applicabile **pur non essendoci le colture di cui sopra all'interno dell'area** dove è stato progettato l'impianto in oggetto; la Scrivente Agenzia ritiene che l'obiettivo della legge sia quello di tutelare il territorio all'interno del quale potrebbero sorgere aree agricole per la produzione agro-alimentare di qualità; destinando tali terreni ad utilizzo fotovoltaico per un periodo di tempo di circa 20 anni, si sottrarrebbe suolo alla suddetta produzione agricola"*, provando un'operazione di ricostruzione della *ratio legis*, non dovuta, che risulta l'unico argomento a supporto della tesi.

Ancora un volta poi l'Arpa cita a supporto uno stralcio del P.P.T.R sulla cui inapplicabilità si è ampiamente argomentato in precedenza.

Per la proponente Arpa ancora non coglie :

- a) come esposto in premessa che **il progetto si trova in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021 e ss.mm.ii**, in quanto l'area d'impianto non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, e che pertanto non può essere sottoposto a restrizioni ulteriori in ordine alle aree su cui si insedia, men che meno risalenti ad un regolamento regionale del 2010;
- b) In ogni caso il Regolamento Regionale n. 24 del 2010, nella parte riferita, non può applicarsi ad un impianto agrivoltaico: (i) per le ragioni ampiamente esposte in precedenza circa l'autonomia degli impianti agrivoltaici rispetto ad i convenzionali che non sono contemplati nel regolamento citato; (ii) perché gli impianti agrivoltaici, al contrario degli impianti fotovoltaici convenzionali consentono di coniugare le coltivazioni con

la produzione di energia (venendo pertanto meno ogni legittima preoccupazione circa l'impossibilità di utilizzare il terreno);

- c) Pur analizzando il Regolamento n. 24 del 2010, relativamente alle produzioni agricole di qualità:
- (i) nell'allegato 3 tra le *problematiche per la realizzazione di FER – incompatibilità con gli obiettivi di protezione* indica: "La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree effettivamente occupate da tali colture comporterebbe l'espianto delle stesse, pertanto non è compatibile con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione dei prodotti tipici di qualità";
  - (i) nell'allegato 1 tra le *problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni – incompatibilità con gli obiettivi di protezione* indica per il Fotovoltaico: "complicato ottenere l'autorizzazione laddove si sia in **presenza** di vigneti, alla luce delle previsioni dell'OCM vitivinicolo inerenti in particolare il mantenimento del potenziale viticolo".

Come bene si comprende dal testo del regolamento l'oggetto della tutela sono le coltivazioni di qualità e non le aree in quanto tali: le produzioni/coltivazioni di qualità devono essere *effettivamente* presenti nelle aree prese in considerazione.

### Punto 3) IMPATTI CUMULATIVI

Con riferimento alla relazione sugli impatti cumulativi, si rinvia a quanto precisato in premessa: **l'I.P.C. non trova applicazione agli impianti agrivoltaici, ma si pone quale strumento di valutazione dei soli classici impianti fotovoltaici a terra.**

Tale considerazione è supportata dalla recente sentenza del TAR di Lecce n. 00248/2022 del 11-02-2022 dove si afferma che *"gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l'impianto esistente è di tipo fotovoltaico "classico", così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico."*

Ciò premesso, per completezza, si riporta di seguito la verifica rigorosa dell'I.P.C., individuando l'area da valutare per la determinazione (Area Vasta ai fini degli Impatti Cumulativi (AVIC)) secondo quanto prescritto dalla D.D. 162/2014 Regione Puglia, ovvero distinguendo le tre tipologie di impianti FER: A, B, S:

- ✓ tipo A: sono gli impianti dotati di titolo autorizzativo, AU o VIA, autorizzati alla costruzione ed esercizio;
- ✓ tipo B: sono gli impianti, sottoposti all'obbligo di Verifica di Assoggettabilità a VIA o a VIA, provvisti di titolo di compatibilità ambientale;
- ✓ tipo S: sono gli impianti, non soggetti ad AU, di cui risultano iniziati i lavori di realizzazione.

L'elenco degli impianti da "cumulo potenziale" è reperito dal SIT Puglia, come da D.G.R.2122/2012.

La D.D. 162/2014, in relazione alla valutazione degli impatti cumulativi connessi al tema del suolo e del sottosuolo, introduce un'area di valutazione per parametrare il consumo del suolo, l'impermeabilizzazione dello stesso, la sottrazione di terreno fertile e la perdita di biodiversità dovuta all'alterazione della sostanza organica del terreno.

A tal proposito pone alla base due criteri (di seguito esplicitati):

- ✓ criterio A
- ✓ criterio B

per ogni criterio di valutazione la D.D. 162/2014 esplicita la matrice di valutazione degli impianti FER indicando chiaramente quali incroci di impianti sono da prendere in considerazione per la valutazione degli impianti cumulativi:

<i>incroci possibili</i>	FOTOVOLTAICO	EOLICO
FOTOVOLTAICO	CRITERIO A	CRITERIO B
EOLICO	CRITERIO B	CRITERIO C

Ossia andranno valutati gli effetti cumulativi generati da:

- ✓ impianti fotovoltaici-impianti fotovoltaici
- ✓ impianti fotovoltaici-impianti eolici

nel primo caso andrà applicato il criterio A e nel secondo caso il criterio B



## ➤ CRITERIO A

Per il criterio A, ai sensi della 162/2014, sono da prendere in considerazione, all'interno dell'area di valutazione, le relazioni che si creano tra gli impianti fotovoltaici del dominio A, S e B già richiamati sopra.

Per il criterio A si dovrà prendere in considerazione l'area AVA dove:

- $S_i$  = Superficie dell'impianto preso in valutazione in  $m^2$ ;
- R raggio del cerchio avente area pari alla superficie dell'impianto in valutazione  
 $R = (S_i/\pi)^{1/2}$ ;
- Per la valutazione dell'Area di Valutazione Ambientale (AVA) si ritiene di considerare la superficie di un cerchio (calcolata a partire dal baricentro dell'impianto fotovoltaico in oggetto), il cui raggio è pari a 6 volte R, ossia:  
 $R_{AVA} = 6 R$   
da cui  

$$AVA = \pi R_{AVA}^2 - \text{aree non idonee}$$

All'interno dell'area AVA viene valutato l'Indice di Pressione Cumulativa (IPC) come segue:

$$IPC = 100 \times SIT/AVA$$

Ai sensi del paragrafo 2 del D.D. 162/2014 il "Dominio degli impianti che determinano impatti cumulativi, ovvero il novero di quelli insistenti cumulativamente a carico dell'iniziativa oggetto di valutazione è definito da opportuni sottoinsiemi" (sottoinsiemi Tipo A, Tipo B, Tipo S). Ossia **per il calcolo del SIT vanno considerati quegli impianti, ricadenti nei domini A, S ed B che insistono "a carico dell'iniziativa" e quindi senza ricomprendere anche l'impianto in progetto (altrimenti chiamato a fare cumulo con se stesso).**

La formula di calcolo è chiaramente espressa nella D.D. 162/2014 come da immagine di seguito riportata.

$$S_{IT} = \Sigma (\text{Superfici Impianti Fotovoltaici appartenenti al Dominio di cui al par.fo 2}) \text{ in } m^2;$$

La D.D. 162/2014 ritiene che la verifica di coerenza sia soddisfatta se  $IPC < 3$ .

Considerando le superfici delle aree non idonee così come identificate dal Vostro rispettabile Ente nella nota di cui in oggetto, i risultati del calcolo del parametro IPC sono esplicitati come da tabella seguente. Si segnala che la differenza tra il valore delle aree non idonee calcolate dall'Ente e quelle che erano state riportate nel progetto è compatibile con l'approssimazione di una lettura grafica.

Quindi si ribadisce che in un calcolo rigoroso si ha che i valori da considerare sono:

- $S_i = 117.982,00 m^2$
- $R = 193,00 m$
- $R_{AVA} = 1.158,00 m$
- $S_{IT} = 0 m^2$
- Aree non idonee =  $1.496.300,00 m^2$
- $AVA = R_{AVA}^2 \pi = 4.212.762,00 m^2$
- $AVA - \text{Aree non idonee FER} = 2.716.462,00 m^2$

Poiché non vi sono altri impianti nel dominio AVA, la pressione cumulativa sull'impianto in progetto è ovviamente nulla ed il criterio risulta soddisfatto.

Non si comprende quale è la ragione per cui l'Ente, nel valorizzare l'area SIT, ignori quanto chiaramente espresso nella D.D. 162/2014. Nella D.D. 162/2014, infatti, non vi è alcun riscontro circa il calcolo dell'area SIT come eseguito dall'Ente (il calcolo della SIT deve comprendere anche l'impianto oggetto di valutazione). Enzi è chiaro che l'applicazione è in linea con quanto da noi proposto: l'area SIT è costituita dal **"Dominio degli impianti che determinano impatti cumulativi, ovvero il novero di quelli insistenti cumulativamente a carico dell'iniziativa oggetto di valutazione è definito da opportuni sottoinsiemi"**.

A nostro modesto parere, la pur legittima discrezionalità dell'Ente, conduce ad un'errata applicazione della norma.

Si ribadisce, comunque, che anche questa applicazione non può ritenersi coerente con lo spirito della D.D. 162/2014, nella misura, già illustrata, in cui l'indice IPC è stato definito per impianti di tipo fotovoltaico e poiché all'indice IPC si affida la parametrizzazione del consumo del suolo in un dominio in cui coesistono impianti fotovoltaici convenzionali e non impianti agrovoltaici.

## ➤ CRITERIO B

Il criterio 2 ai sensi della D.D. 162/2014 si applica agli incroci come definiti nella tabella in essa riportata ossia:

<i>incroci possibili</i>	FOTOVOLTAICO	EOLICO
FOTOVOLTAICO	CRITERIO A	CRITERIO B
EOLICO	CRITERIO B	CRITERIO C

Quindi per la D.D. 162/2014 il criterio B si applica all'incrocio FOTOVOLTAICO-EOLICO, mentre il criterio A si applica all'incrocio FOTOVOLTAICO-FOTOVOLTAICO.

Pertanto, l'applicazione del criterio B nelle modalità esposte dall'Ente (FOTOVOLTAICO-FOTOVOLTAICO) non trova applicazione in nessun riferimento normativo.

Si ribadisce che ai sensi della D.D. 162/2014 per entrambi i criteri A e B risulta rispettato il requisito richiesto.

## Punto 4) IMPIANTO AGRIVOLTAICO

L'Arpa dopo un elenco di riferimenti sull'agrovoltaico testualmente chiude il paragrafo "Dall'analisi della documentazione fornita, stante l'assenza dei requisiti di cui sopra, questa Agenzia ritiene che l'impianto di progetto non prevede una interconnessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica", e che non possiede tutte le caratteristiche che lo possano definire agrovoltaico".

La conclusione non è supportata da alcuna argomentazione relativa al progetto presentato dalla scrivente. Anche qui l'ente si limita ad una dichiarazione di principio rigettando *sic et simpliciter* l'iniziativa della scrivente omettendo ogni valutazione concreta dell'iniziativa. A supporto del rispetto dei requisiti delle Linee Guida degli Impianti Agrovoltaici pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica si allega l'elaborato ZSAB815\_AnalisiPaesaggistica\_22 (Verifica di Coerenza con i Requisiti delle Linee Guida degli Impianti Agrovoltaici), di cui si sintetizzano di seguito i punti focali.

Premesso che, come riportato a pag. 20 delle Linee Guida degli Impianti Agrovoltaici:

- per definire un impianto come "agrovoltaico" è necessario corrispondere ai requisiti A, B e D.2;
- per definire un impianto come "agrovoltaico avanzato" è necessario corrispondere ai requisiti A, B, C e D;
- per l'accesso ai contributi del PNRR è necessario corrispondere ai requisiti A, B, C, D ed E;

di seguito si riporta l'analisi dei requisiti minimi per poter definire il progetto in esame come "agrovoltaico".

Per ulteriori approfondimenti sulla verifica dei requisiti C ed E si rimanda all'elaborato ZSAB815\_AnalisiPaesaggistica\_22.

SUPERFICIE MINIMA PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA - REQUISITO A.1		
<b>Stot</b>	area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrovoltaico	= 117.982 mq
<b>Spv</b>	somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto (superficie attiva compresa la cornice)	= 34.353,19 mq
<b>Sagricola</b>	Superficie agricola	= 97.714,20 mq
<b><math>Sagricola \geq 0,7 Stot</math></b>	Rapporto = 0,83	VERIFICATO
PERCENTUALE DI SUPERFICIE COMPLESSIVA COPERTA DA MODULI (LAOR) - REQUISITO A.2		
<b>LAOR</b> (Land Area Occupation Ratio) = Spv/Stot	rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrovoltaico (Spv), e la superficie totale occupata dal sistema agrovoltaico (Stot). Il valore è espresso in percentuale.	= 29 %
<b><math>LAOR \leq 40\%</math></b>		VERIFICATO

CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA - REQUISITO B.1		
	Ante operam	Post operam
Indirizzo produttivo	Seminativo	Orticole, uliveti
caso a) coincidenza di indirizzo produttivo: valore medio della produzione agricola registrata sull'area (€/ha)	-	-
caso b) differente indirizzo produttivo: produttività media della medesima produzione agricola nella zona geografica oggetto dell'installazione (€/ha) o indicazione della zona di controllo per il monitoraggio	7.200 €/ha	12.400 €/ha
		VERIFICATO
VERIFICA PRODUCIBILITÀ ELETTRICA MINIMA - REQUISITO B.2		
Impianto agrivoltaico presentato in VIA Potenza=6.894,72 kWp	$FV_{agri}$ = Producibilità elettrica annua per ha dell'impianto agrivoltaico [GWh/ha/anno] =	0,95
Impianto fotovoltaico standard*	$FV_{standard}$ = Producibilità elettrica annua per ha dell'impianto standard [GWh/ha/anno] =	0,89
* moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi		
$FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}$		Rapporto = 1,06
		VERIFICATO
MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA - REQUISITO D.2		
Esistenza e resa della coltivazione	Redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita. Alla relazione potranno essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).	
Mantenimento dell'indirizzo produttivo		
		Vedasi l'elaborato "Analisi Paesaggistica_19_Rev.1" al paragrafo inerente il monitoraggio della continuità agricola.
		VERIFICATO

## Punto 5) ALTERNATIVA ZERO

Arpa continua ad ignorare il fattore innovativo dell'agrivoltaico che consente l'utilizzo del suolo anche per finalità agricole. Con riferimento alla Vostra affermazione per cui l'alternativa zero, ovvero la rinuncia alla realizzazione del progetto, costituirebbe la soluzione migliore al fine della tutela dell'ambiente è del tutto evidente un'aprioristica posizione di contrarietà dell'Ente alla realizzazione del progetto, già preannunciata nelle premesse, che non considera minimamente come lo stesso:

- sia strettamente funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico al raggiungimento dell'obiettivo (vincolante per l'Unione Europea) di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia mediante fonti rinnovabili (direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2018, pubblicata nella G.U. - II Serie speciale - Unione europea, n. L 328 del 21.12.20218);
- per le motivazioni sopra apportate "contribuisce (...) non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr. C. di S. -Sez. VI- 23.3.2016, n. 1201 e C. di S. -Sez. IV- 12.4.2021, n. 2983).

Dette circostanze, valutate in uno con quella per cui il progetto non ricade in area inidonea ad ospitarlo, anche in attuazione del principio di derivazione euro-unitaria di massima diffusione delle fonti rinnovabili (Corte Costituzionale 2.12.2020, n. 258), impongono da parte degli enti chiamati ad esprimersi una motivazione rafforzata, della quale non è dato rinvenire traccia nel parere. In tal senso è chiara la giurisprudenza per cui "tale comparazione -quella sottesa al giudizio di compatibilità ambientale- ..., nei casi in cui l'opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta fra l'altro a finanziamenti agevolati (a pena di decadenza senza il rispetto di tempi adeguati) non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi



*coinvolti. Ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici” (C. di S. -Sez. VI- 9.6.2020, n. 3696 e -Sez. IV- 12.4.2021, n. 2983).*

**Punto 6) MATRICI AMBIENTALI RIGUARDANTI “RUMORE” E “CAMPI ELETTROMAGNETICI**

Si rappresenta che le valutazioni dell’Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alle note prot. nn. 57553 del 19.08.2022 e 59731 del 05.09.2022 non sono mai pervenute alle scrivente.

L’inoltro delle note è stato sollecitato in data 23.12.2022 senza aver ricevuto alcun riscontro alla data odierna.

\*\*\*

Premesso quanto indicato ai punti precedenti e considerata spesso la citata mancata argomentazione a sostegno delle tesi espresse da codesto spett.le Ente, in uno spirito di leale collaborazione la scrivente riporta di seguito un elenco di principi cristallizzati in giurisprudenza cui gli enti devono attenersi nell’espletamento delle loro funzioni:

1. Il quadro normativo delineato dalle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, nella materia del sostegno alla produzione di energia derivante da fonti alternative, non riconosce alle Regioni il potere di provvedere autonomamente, per legge, all'individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (Sentenza 262/2022 e che a sua volta richiama quali precedenti le sentenze 77/2022 - mass. 44822; S. 177/2021 - mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 86/2019 - mass. 42667; S. 69/2018);
2. L'interesse allo sviluppo di energie rinnovabili è di cruciale rilievo rispetto all'obiettivo di tutela dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni (Sentenza 262/2022);
3. in diverse occasioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime discipline regionali che, in contrasto con le linee guida, avevano individuato esse stesse le aree inidonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (sentenze n. 121 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 86 del 2019 e n. 69 del 2018).
4. il rilascio dell'autorizzazione unica è il frutto di una valutazione più ampia degli interessi coinvolti, e, segnatamente, del bilanciamento tra tutela del territorio e il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale. (sentenza n. 2983/2021)
5. E' necessario ricercare un punto di equilibrio tra l'interesse di tutela del paesaggio e gli altri interessi secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza e che la primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell'ambiente, ancorché costituzionalmente tutelati, non ne legittima una concezione 'totalizzante' come fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. (sentenza n. 8167 VI sez. del 23-09-2022).

Per ogni evenienza in merito a quanto qui rappresentato si prega di rivolgersi ai seguenti recapiti:

- Francesca Sarzani
- Email: [fsarzani@opdenenergy.com](mailto:fsarzani@opdenenergy.com)
- Cell. 338 – 911 0 111

**OPDENERGY SALENTO 2 S.r.l.**

Il legale rappresentante

**Alejandro Javier Chaves Martinez**

*(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*